

FRITZ PRINGSHEIM

1. — Nella prefazione alla raccolta dei suoi scritti (Pringsheim F., *Gesammelte Abhandlungen* [Heidelberg 1961] 1 p. 479, 2 p. 492), Fritz Pringsheim ringrazia le istituzioni culturali, che gli hanno permesso questa pubblicazione: « für diese Gabe zu meinem 75. Geburtstage, der schönsten, die man einem Forscher gegen Ende seines Lebens überreichen kann, bin ich tief dankbar » (p. 5). Ma in verità, diciamolo, grati dobbiamo essere soltanto noi, a quelle istituzioni sovvenzionatrici ed a lui, a lui sopra tutto, per l'inapprezzabile dono di questa ricchissima silloge, per di piú presentata in una veste tipografica di severa e suggestiva eleganza. Grati e, almeno un poco, dolenti: perché la raccolta non è, purtroppo, completa, essendo stati esclusi, oltre a scritti minori, parecchi importantissimi saggi apparsi in riviste (principalmente la *ZSS.*) di facile consultazione. Se lo sforzo fosse stato portato sino in fondo, ancor meglio, io credo, avrebbe preso risalto, attraverso questa specie di autobiografia del P., la magnifica personalità scientifica di questo « classico » della romanistica contemporanea.

I due volumi della raccolta sono divisi in tre sezioni: una prima (1. 17-50) dedicata ad alcune figure di studiosi contemporanei; una seconda (1. 51-474, 2. 9-256) dedicata al diritto romano; una terza (2. 257-420) dedicata al diritto greco ed ellenistico. Seguono (2. 421 ss.) l'indice analitico-alfabetico e l'indice delle fonti citate, ricchissimo.

Gli « Zeitgenossen » ricordati nella prima sezione sono Peters, Kipp, Albertario, Partsch, Lenel, Eisele, Schulz e Koschaker. Un ristrettissimo novero di maestri, colleghi e amici, che il Pringsheim rievoca nel suo modo stringato e severo, senza concessioni emozionali, almeno apparenti, studiando di fissare, sopra tutto sulla base della loro opera scientifica e didattica, dei medaglioni precisi e durevoli, ravvivati dal cauto inserimento dei suoi ricordi e delle sue esperienze dirette di amico. Un bellissimo esempio di questo pudore del P. per le espansioni di

* In *Labeo* 7 (1961) 384 ss.

cuore è, in particolare, la rievocazione di Hans Peters (pubbl. in *Kreuz-Zeitung* del 1915), che pure fu scritta da lui, in età di circa trent'anni, non da romanista, ma sopra tutto da amico, da commilitone e, diciamolo pure, da compartecipe di un nobile ideale patriottico, mai dopo smentito.

La terza sezione della raccolta include alcuni scritti ben noti agli specialisti, pubblicati sopra tutto negli ultimi dieci o dodici anni, in concomitanza col concentramento degli interessi del P. verso il diritto greco ed ellenistico, di cui il frutto e il monumento piú insigne è il *The Greek Law of Sale* del 1950.

Ma la sezione piú ricca e importante è la seconda, che comprende ben 37 scritti, da uno del lontano 1914 sino ad un saggio sulla clausola stipulatoria, edito ora per la prima volta. L'a. stesso li ripartisce opportunamente in sei gruppi: Allgemeines, *Aequitas* und *bona fides*. *Animus* und *natura*, Die byzantinischen Rechtsschulen, Justinian, Einzelnes.

2. — Scritti romanistici di carattere « generale » sono: il discorso *Höhe und Ende der römischen Jurisprudenz* (p. 53 ss.; pubbl. in *Freib. Wissensch. Ges.* 22 [1933]); la recensione al Koschaker, *Europa und das römische Recht* (p. 63 ss.; pubbl. in *Zt. gesamte Staatwiss.*, 1951); *The Unique Character of Classical Roman Law* (p. 70 ss.; pubbl. in *JRSt.*, 1934; ripubbl. in tedesco, *Das römische Recht der grossen Zeiten*, in *SJZ.*, 1948); *The inner Relationship between English and Roman Law* (p. 76 s.; pubbl. in *Cambridge LJ.* 5 [1935]); *The Legal Policy and Reform of Hadrian* (p. 91 ss.; pubbl. in *JRSt.*, 1934); *Zur Bezeichnung des Hadrianischen Ediktes als « edictum perpetuum »* (p. 192 ss.; pubbl. in *Symb. Lenel* [1931]).

L'interesse che domina l'a. in questo gruppo di saggi (saggi « generali » sí, ma tutt'altro che generici, anzi in gran parte, e l'ultimo sopra tutto, minuziosi e documentatissimi) è quello di identificare e caratterizzare il « diritto classico », cioè quella stagione felice, anzi « unica », del diritto romano, che a sua volta giustifica l'eccellenza dell'esperienza giuridica romana rispetto ad ogni altra esperienza giuridica. Il P. fissa approssimativamente il periodo classico (p. 70) tra il 150 a.C. e il 300 d.C. e nettamente lo distingue sia dal periodo arcaico, che lo precede, e sia dal periodo postclassico, che lo segue, in considerazione della laicità e della libertà dei suoi esponenti, magistrati o giureconsulti che siano. Il diritto non è, per i classici, una manifestazione di costringimento, sia esso religioso o razionale o politico, ma una libera manifestazione di vita: esso si identifica, oserei dire, con le persone vive

di magistrati e di giuristi, ed è appunto perciò che tanto meravigliosamente e ineguagliatamente fiorisce. È fortunata circostanza che, almeno fino ad Adriano (all'inizio o alla fine del principato di Adriano? Sarebbe all'inizio, ma a p. 54 si dice sino al 150 d.C. Peraltro, è certo che il punto di transizione è rappresentato dal principato di Adriano: cfr. p. 91 ss.), la giurisprudenza, se non più la magistratura, si mantenga sostanzialmente libera dalle restrizioni del potere politico; poi ha inizio il declino, che porterà, verso il 250 d.C., addirittura al silenzio. E qui il problema più interessante. Come si spiega questo estinguersi della letteratura giuridica romana, che ritarda di almeno un secolo rispetto al declino delle altre forme letterarie? Probabilmente il ritardo è dovuto alla grandiosa vitalità della letteratura giuridica, alla consapevole battaglia che essa ingaggia con l'assolutismo trionfante per poter sopravvivere. Quando si combatte all'ultimo sangue, si resiste di più. Comunque, sul finire della dinastia dei Severi la fine della giurisprudenza romana è segnata, e con essa è segnata la fine del diritto classico, anzi del vero e puro diritto romano.

Il P. si mantiene, insomma, rigorosamente fedele ad una interpretazione storica del diritto romano, che ormai si tende da molti, e forse con ingenerosa esagerazione, a ritenere superata. L'idea che i primi spunti del diritto postclassico si siano avuti nella giurisprudenza dell'età dei Severi non lo entusiasma. Tanto meno lo entusiasma la tesi di un'anarchia giurisprudenziale, del periodo 250-300 d.C., parallela alla terza anarchia militare. E il diritto postclassico è, nella sua concezione, diritto della decadenza essenzialmente perché diritto bizantino, periodo bizantineggiante dell'evoluzione giuridica romana.

Si dica quel che si vuole di questo rigido conservatorismo su posizioni che caratterizzarono la romanistica dei primi quaranta anni del secolo, ma non se ne neghi l'apporto costruttivo. I giudizi « se » e « ma » della romanistica contemporanea non avrebbero modo di porsi, se non fossero stati preceduti dai geniali colpi di scure degli interpolazionisti, che liberarono, sia pur peccando « per troppo di vigore », da grovigli inestricabili di liane la foresta vergine del *Corpus iuris*. Ad ogni modo, non si tratta, nel caso del P., di un conservatorismo che sappia di ostinazione o di misoneismo. Vi è un breve scritto, nelle ultime pagine della raccolta (*Zu « Reichsrecht und Volksrecht »*, 2. 369 ss., uno scritto che, per verità, non si comprende perché l'A. abbia confinato ivi), in cui egli dimostra di ben conoscere, ed anche di apprezzare, le nuove correnti storiografiche, che fanno capo da un lato a Schulz, Wolff e Wieacker e dall'altro a Levy (ed oggi a Kaser). Ma anche se molte sin-

gole affermazioni di grandi studiosi sono da apprezzare e da sottoscrivere, è verosimile e plausibile la tesi generale in cui esse si sforzano di confluire: la tesi di un lungo e inerte sonno postclassico, da Costantino a Giustiniano? No, risponde decisamente il P. Per mende che possa rivelare, a sessanta e piú anni di distanza dalla sua apparizione, il *Reichsrecht und Volksrecht* di Ludwig Mitteis, rimane tuttavia incrollabile. « Vermutlich wird der Grundgedanke alle Kritik überstehen. Er ist in sich so einfach, das entworfen Bild so überzeugend, einzelne Stücke der Beweiskette sind so fest, dass man wohl glauben möchte, dass das Ganze Bestand haben wird » (cfr. 2. 372).

3. — Il secondo e il terzo gruppo di studi (tutti del primo volume) del P. giova considerarli assieme. Riguardano « *Aequitas und bona fides* » i seguenti scritti: « *Ius aequum* » und « *ius strictum* » (p. 131 ss.; pubbl. in *ZSS.* 42 [1921]); « *Aequitas* » und « *bona fides* » (p. 154 ss.; pubbl. in italiano in *Conf. Cent. Pandette* [1931]); « *Bonum et aequum* » (p. 173 ss.; pubbl. in *ZSS.* 52 [1932]); *Römische « Aequitas » der christlichen Kaiser* (p. 224 ss.; pubbl. in *ACJI.* Roma 1 [1934]); *Legal Estate and Equitable Interest in Roman Law* (p. 247 ss.; pubbl. in *LQR.*, 1943). Concernono « *Animus und natura* »: « *Animus donandi* » (p. 253 ss.; pubbl. in *ZSS.* 42 [1921]); la rc. a Levy, *Der Hergang der römischen Ehescheidung* (p. 290 ss.; pubbl. in *Gnomon* 3 [1927]); « *Animus in Roman Law* » (p. 339 ss.; pubbl. in *St. Solazzi* [1948]); *Zur Geschichte des « animus novandi »* (p. 360 ss.; pubbl. in *St. Arangio-Ruiz* 1 [1952]); la rc. a Siber, « *Naturalis obligatio* » (p. 368 ss.; pubbl. in *ZSS.* 46 [1926]); « *Natura contractus* » und « *natura actionis* » (p. 381 ss.; pubbl. in *SDHI.* 1 [1935]).

Ecco che ci troviamo, dunque, ancora una volta di fronte ad uno fra i temi piú frequenti di accese discussioni e polemiche tra i romanisti contemporanei. Particolarmente il Riccobono, che pure del P. è stato sempre uno dei piú alti estimatori, ha fieramente combattuto questi saggi, bollandoli con parole che sapevano addirittura di anatema. C'era di che. L'a., infatti, sottopone ad una analisi minuziosissima e spietata essenzialmente due concetti tra i piú noti e familiari ai romanisti, quello di *aequitas* e quello di *animus*, contestandone la sostanziale classicità e ponendone a nudo la derivazione postclassica, anzi principalmente bizantina. L'*aequitas* è un espediente a cui i classici ricorrono in casi estremi, piú che altro per giustificare i punti incerti del loro sistema giuridico privato, ma il midollo vivo del *ius privatum* classico non è l'*aequitas*, è la *bona fides*; e l'*animus* non è affatto, per la giurisprudenza

classica, un requisito essenziale degli atti o dei rapporti giuridici (in particolare, della donazione, della novazione, del matrimonio, del possesso), ma è una istanza esclusivamente o principalmente postclassica, che si insinua nei testi classici per via di glosse e di interpolazioni. Il mondo giuridico classico rifuggiva dalle giustificazioni a base di *aequitas*, di *natura*, di *animus*: erano giustificazioni non ignote ai giuristi, ma rigorosamente escluse dalla considerazione pura del diritto, del *ius*. La prova piú insigne della corruzione giuridica postclassica, occidentale e orientale, è appunto nella elevazione di quelle giustificazioni a sistema e nella sovrapposizione di quel sistema al *ius*.

Ora, chi, pur cosciente delle innumerevoli critiche che queste proposizioni generali (nonché le varie specifiche affermazioni e dimostrazioni del P.) hanno raccolto; chi, pur cosciente di queste critiche e fondamentalmente convinto della loro esattezza, si riavvicini agli scritti dell'a. e li rilegga, come è finalmente possibile, in una volta sola; chi ciò faccia non credo potrà sottrarsi alla suggestione del serratissimo discorso. Si ha, se posso esprimermi così, l'impressione di assistere a un implacabile e suadente « terzo grado » dei testi giuridici romani e se ne sente la forza in modo tale, da rimanere sul momento addirittura convinti. Se ne convincerebbero, forse, Giuliano e Paolo e Papiniano e tutti gli altri, se potessero tornare a vivere. Il pensiero mi corre (esagero?) a certe pagine del Köstler, in *Buio a mezzogiorno*.

Ma c'è il risveglio. E non può essere, io credo, che un risveglio alla classicità innegabile dell'*aequitas* e dell'*animus*, anche se con moltissimi temperamenti rispetto alla dottrina tradizionale avversata dal P. Ciò che al P. ed agli stessi suoi avversari è, a mio avviso, sfuggito è che non si può parlare di un solo diritto classico romano. Di diritti classici ve ne sono stati almeno due: quello sino a Traiano e quello da Adriano in poi. Le conclusioni del P. colgono forse, nella sua essenza, la fisionomia del primo, non del secondo diritto classico. In questa seconda fase del periodo classico l'*aequitas*, il *bonum et aequum*, la *iustitia* sono divenuti ormai, nel pensiero della giurisprudenza, valori concettuali abbastanza precisi, che si pongono in antitesi con il *ius* e che tendono a superarlo; così è pure, sebbene in maniera meno netta, per la *natura*; e quanto all'*animus*, la giurisprudenza del periodo « adrianeo » non lo trascura, ma lo pone studiatamente in evidenza per giustificare le sue interpretazioni della vita del diritto. E perché mai? (si chiederà). Perché in questa fase (non è sempre lo stesso P. ad insegnarcelo?) la giurisprudenza romana combatte, senza darlo a parere, la sua grande battaglia contro il potere imperiale dilagante e contro quella sua insidiosa mani-

festazione tecnico-giuridica, che è la *cognitio extra ordinem*. Alla loro autorità personale, ormai largamente decaduta, i giuristi tentano, da un lato, di sostituire l'autorità di categorie super- o extra-giuridiche, che legittimino la sopravvivenza della loro missione e che si impongano, imbrigliandola, alla stessa discrezionalità delle valutazioni e dei giudizi imperiali. E tentano altresì, d'altro lato, i giuristi, di fare concorrenza diretta alla *cognitio extra ordinem*, adoperando i suoi stessi metodi di interpretazione ravvicinata e addirittura introspettiva degli atti e dei rapporti.

Probabilmente, è sopra tutto così che si spiega, direi, il mistero della sopravvivenza della letteratura giuridica per un secolo e più, da Adriano ai Severi. Probabilmente è così che si chiarisce in modo soddisfacente la genuinità (innegabile, a mio avviso) della designazione dell'editto pretorio come « *perpetuum* » da parte di Papiniano, di Paolo, di Ulpiano, di Modestino, di Callistrato (v. invece i non sempre plausibili sospetti di alterazione dell'a., a p. 114 ss.), cioè di autori che tentano, in questo come in molti altri modi, di affermare la stabilità dell'editto di fronte alla *cognitio* imperiale. Probabilmente è proprio questo che illumina la scomparsa della espressione « *edictum perpetuum* » con Costantino; che illumina, altresì, la reazione dello stesso Costantino contro la preponderanza dell'*aequitas* e il monopolio giurisprudenziale della stessa (CI. 1.14.1: *inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere*, a. 316); che illumina, altresì ancora, la rigida tipizzazione impressa sempre da Costantino alla *donatio*, con la conseguente sottrazione della medesima alle variazioni interpretative della giurisprudenza (cfr. Vat. 249, a. 323); che apre, insomma, la strada ad un più approfondito riesame di tanti e tanti altri analoghi problemi.

4. — Il quarto ed il quinto gruppo di Abhandlungen toccano gli argomenti, che l'a. visibilmente predilige. Le « scuole bizantine » e Giustiniano.

Poco è da dire, dopo il molto che è stato già detto, a tutto elogio dell'a., su questi scritti, alcuni dei quali (principalmente quelli su Berito e Bologna e sulla tendenza arcaistica di Giustiniano) sono modelli celebrati di ricerca storica ed erudita. È chiaro che l'impostazione di questi saggi è in funzione di tutto quanto l'orientamento critico che informa gli studi precedentemente delibati. La loro specifica utilità consiste, a questo proposito, nella conferma dei risultati ivi raggiunti: conferma ottenuta attraverso l'esame degli stessi argomenti da un angolo visuale del

tutto diverso, l'angolo visuale della legislazione e delle scuole postclassiche, sopra tutto delle scuole bizantine. D'altra parte, la « conferma » di cui ho parlato, e che volentieri riconosco, non implica, a mio avviso, sconfessione dei rilievi dianzi fatti. La forte piega evolutiva, che al diritto romano impresso la giurisprudenza del periodo adrianeo, fu accentuata dalle scuole postclassiche orientali, alle quali in fondo va il merito altissimo di aver ripreso in certo qual modo la lotta dei giuristi tardo-classici per la sopravvivenza della interpretazione giurisprudenziale. Forse, perciò, se invece di parlare di « volgarismo » e « classicismo » postclassici, la romanistica moderna, cogliendo gli spunti migliori offerti dal P., si sforzasse di differenziare gli sviluppi postclassici a carattere pratico (prevalentemente determinati dalla legislazione imperiale e dall'attività delle scuole occidentali) dagli sviluppi postclassici a carattere teorico, o più precisamente tecnico-giuridico, ecco che assai più verosimilmente e convincentemente si profilerebbe la linea di interpretazione dell'evoluzione giuridica romana, da Adriano a Giustiniano.

5. — Sarebbe troppo lungo, e in certo senso estraneo al profilo che ho tentato di imprimere a questa mia lettura, soffermarsi sull'ultimo gruppo di scritti romanistici, dedicati ad argomenti vari. Un esame a parte meriterà, comunque, dagli specialisti, il lungo saggio sulla clausola stipulatoria (*Stipulations-Klausel*, p. 194 ss.; inedito), in cui l'a. conferma e precisa in taluni particolari la nota tesi dell'Arangio-Ruiz sulle applicazioni della clausola in Egitto (Arangio-Ruiz V., *L'application du droit romain en Égypte après la constitution Antoninienne*, in *Bull. Inst. Ég.* 29 [1948]).

Quel che mi preme è di aver dato un quadro sommario della importante raccolta e di aver posto in evidenza gli orizzonti che la rilettura unitaria degli scritti del P. può aprire agli studiosi di diritto romano. Sia grazie, dunque, ancora all'illustre maestro di Friburgo per l'edizione che ci ha offerta e per la obbiettiva « autobiografia » scientifica che con essa ha tracciata per la nostra commossa ammirazione.